

Al Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Antonio Rossi

E, per opportuna conoscenza, al Sindaco

OGGETTO: RICHIESTA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell' art. 17, comma 5 dello Statuto Comunale, e del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l' art. 44 comma 3 dello stesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali, componenti il Gruppo di Minoranza "Ricominciare"

CHIEDONO

Alla S. V. di convocare il Consiglio Comunale per discutere la Mozione allegata alla presente.

Solopaca, lì 02/02/2012

Firmato:

Francescangelo Possemato

Domenico Galdiero

Dante Tammaro

Benedetto Volpe

MOZIONE

OGGETTO

Pronuncia del Consiglio comunale di Solopaca sul Capo II – Disposizioni in materia di maggiori entrate - Articolo 13 del Decreto legge 201 detto "Monti" o "Salva Italia" del 6 dicembre 2011 e successive modifiche: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato sulla GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO

il momento di particolare difficoltà economica in cui versa il Paese con la gente che annaspa già alla terza settimana

VISTO

il Decreto Legge 201 – A.C. 4829-A detto "Monti" o "Salva Italia" del 6 dicembre 2011: "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251 ed approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 16 dicembre 2011;

PRESO ATTO

che il Capo II "*Disposizioni in materia di maggiori entrate*" Articolo 13 del sopra citato D.L. riporta:

Articolo 13, commi 1-7

(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria)

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

CHIARITO

che l'articolo 13, modificato durante l'esame del provvedimento in sede referente, anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

RICORDATO

quindi che il comma 7 dà la possibilità ai Consigli comunali di normare l'aliquota per il calcolo dell'IMU sulla prima casa al minimo previsto dalla sopra citata legge, cioè lo 0,2 per cento;

CONVINTO

che in questo momento di particolare difficoltà economica il consiglio comunale ha il dovere di attenuare la

pressione fiscale su i propri concittadini imposta da questa ennesima nuova manovra;

CONSIDERATO

che la casa, la prima casa, è un bene primario per la società italiana e tutte le famiglie che la compongono, famiglie già fortemente provate dalla riforma fiscale e che a fronte della crisi in atto si trovano a dover affrontare quotidianamente grandi sacrifici economici;

RITENUTO

che sia iniqua una ulteriore tassa che prenda di mira un bene essenziale e primario quale la prima casa;

IL CONSIGLIO COMUNALE SI IMPEGNA

nel caso in cui l'articolo 13 sopra citato non subisse sostanziali variazioni all'entrata in vigore dell'articolo 13 del Decreto legge 201 detto "Monti" o "Salva Italia" del 6 dicembre 2011 e successive modifiche: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato sulla GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251, *a ridurre al minimo consentito dalla Legge l'aliquota per il calcolo dell' Imposta Municipale Unica sulla prima casa, portandola allo 0,2 per cento.*